

27 MAG. 2016

A: RUN DOC. NO.: _____

Morbio Inferiore, 25 maggio 2016

Municipio di Morbio Inferiore

6834 Morbio Inferiore

Interrogazione: Pozzo Polenta e zone di protezione

Signora Sindaca, signori Municipali,

l'allegata risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione di Ivo Durisch (30 settembre 2015) espone in modo chiaro la situazione del Pozzo Polenta in rapporto alle responsabilità e allo stato dell'inquinamento, alle misure di risanamento e alla futura gestione del pozzo e del territorio circostante.

Si tratta di aspetti che purtroppo in questi anni hanno avuto un ruolo secondario nelle discussioni a livello comunale.

Dal 2010 le informazioni del Municipio si sono infatti concentrate sugli aspetti finanziari legati all'inquinamento avvenuto nel 2008: vale a dire sulle varie procedure penali, civili o extragiudiziali per ottenere un risarcimento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'acqua e per le spese legali (cfr. per esempio il Piano finanziario 2012-2016 e il Preventivo 2015). Si è sempre trattato, inoltre, di informazioni generiche, in quanto "per ovvi motivi di opportunità" il Municipio ha preferito mantenere il riserbo in merito alle iniziative intraprese.

Sempre dal 2010 il Municipio ha ritenuto che "un recupero anche solo parziale del Pozzo Polenta appare di fatto improponibile e sarebbe comunque in contrasto con il piano cantonale di approvvigionamento idrico del Mendrisiotto" (Consuntivo 2010). Di conseguenza gli obiettivi di risanamento e di messa in sicurezza delle zone di protezione sono stati accantonati.

Ora, la risposta del Consiglio di Stato presenta il problema in una prospettiva diversa e finalmente più chiara.

Sinteticamente (ma invitiamo alla lettura del documento, allegato, per un quadro dettagliato della situazione):

- si pone l'accento sull'obbligo del risanamento nonostante la prescrizione del reato e sulla ferma volontà del Cantone di portare a termine i lavori al più presto,

- si sottolinea la mancata preservazione da parte del Comune delle zone di protezione del pozzo, che risale ad anni ben precedenti l'incidente del 2008,
- si osserva che i provvedimenti atti al risanamento si potranno fare solo dopo le avvenute indagini e si evidenzia come il proprietario del fondo e il gestore della stazione di benzina si sono opposti con ogni mezzo alle richieste del Dipartimento del territorio, ricevendo infine un ultimatum, attualmente già scaduto, risalente al 15 ottobre 2015,
- si constata che l'utilizzo del pozzo nelle modalità attuali è poco sostenibile, ma non si esclude la possibilità di riattivare la captazione dopo una revisione del Piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS), eventualmente con finalità diverse,
- si segnala che i costi del risanamento non saranno a carico del Comune, ma dei perturbatori oppure, se non individuabili o insolventi, del Cantone (sostenuto da indennità accordate dalla Confederazione)
- si fa osservare che il Comune di Morbio Inferiore ha già previsto di mutare la zona S2 in zona artigianale-commerciale (variante pianificatoria Serfontana-Bisio) e ha recentemente concesso la posa di una sonda geotermica in zona S3, sempre in ragione della rinuncia all'utilizzo del pozzo.

In questi ultimi giorni un articolo del Corriere del Ticino (allegato) annuncia l'avvio dell'inchiesta amministrativa promossa dal Cantone, avvenuto presumibilmente già da alcuni mesi, visto che l'ultimatum al proprietario del fondo scadeva come detto in ottobre e la consegna del capitolato d'oneri è prevista a giugno. Già nella seconda metà dell'anno dovrebbe quindi partire da capo una nuova indagine, affidata a una ditta specializzata che riprenderà in mano tutto il dossier e in seguito svolgerà le indagini necessarie per risalire alla causa dell'inquinamento. A questo punto si potrà finalmente procedere al risanamento.

Alla luce di queste nuove e recenti informazioni chiediamo:

- Il Municipio sottoscrive quanto esposto nella lettera del Consiglio di Stato?
- Il Municipio potrebbe fornire maggiori informazioni sull'avvio dell'indagine amministrativa e sulle nuove prospettive che si aprono?
Considerato che esistono ora le premesse per un prossimo risanamento del sito, il Municipio intende rivalutare la sua decisione di chiudere il Pozzo Polenta?
- Corrisponde al vero che gli studi per la revisione del Piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) del Pozzo Polenta eseguiti nel 2002 su richiesta del Dipartimento del territorio hanno evidenziato molte situazioni di conflitto, in particolare una sovrapposizione fra la nuova zona di protezione S2 (non edificabile) e la zona edificabile o già edificata?
Sarebbe possibile visionare detti studi?
Come si è giunti a questa situazione, e di che entità sono questi conflitti?
Qual è la situazione per la zona S3?
Da quali fonti inquinanti è minacciata (oltre alla tristemente nota stazione di benzina, alla lavanderia chimica presente nello stesso sedime, e alla recente edificazione di Aldi)?
La zona S1 è preservata in modo corretto? Pensiamo in particolare agli alberi e alle grandi conifere presenti: sono stati inseriti per ottenere un effetto protettivo (come nel caso delle captazioni situate nei boschi)? Si monitora il rischio che le radici possano danneggiare le strutture (v. Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, p. 76)?

Più in particolare, quali sono i fattori di rischio presenti nelle zone di protezione che fanno propendere per la chiusura del pozzo?

Quali sono i problemi legati alla loro eliminazione? Si tratta di problemi tecnici, procedurali, oppure finanziari?

Se finanziari, è stato allestito un preventivo dei costi?

- Il Consiglio di Stato segnala che il Municipio non ha portato a conclusione la revisione del PPAS, e che se volesse aggiornarlo e metterlo in vigore dovrebbe affrontare vari passi non semplici. Non esclude tuttavia la possibilità di procedere in tal senso. Occorrerebbe però rivedere la gestione delle zone di protezione, oppure ridefinire le condizioni e le finalità della captazione.

Il Municipio si è chinato su queste due possibilità?

Per quanto riguarda la prima: il Piano finanziario 2009-2012 del Comune prevedeva “un progetto per la posa di un impianto di filtri a carboni attivi già sottoposto alla competente autorità cantonale” al fine di risanare e rimettere in funzione la captazione, “l’allestimento di un piano per la prevenzione di incidenti e di intervento in caso di situazioni di emergenza”, con il ricorso a uno studio specializzato, e “l’implementazione di un sistema di controlli sistematici in collaborazione con una ditta specializzata nel settore”.

Cosa è stato effettivamente realizzato in questa direzione?

Quali considerazioni hanno fatto desistere il Municipio dall’implementazione di questi progetti?

Per quanto riguarda la seconda: il Municipio ha valutato la possibilità di uno sfruttamento diverso della captazione (a livello quantitativo, oppure con finalità diverse, per esempio di riserva), come ipotizzato dal Consiglio di Stato?

- La variante del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico del Mendrisiotto (PCAI-M 2014), che prevede l’alimentazione del Comune di Morbio Inferiore tramite il collegamento alla futura stazione di consegna ARM di Chiasso, implica inderogabilmente la rinuncia all’utilizzo del Pozzo Polenta?

Oppure resta aperta la possibilità di inserire, in futuro, la nostra captazione nella rete dell’acquedotto regionale?

Ci riferiamo in particolare alla possibilità di non chiudere il pozzo ma di metterlo in “stato di attesa” fino alla conclusione dei lavori di risanamento, come propone il progetto del Gruppo di lavoro acquedotto a lago (GAL) per talune fonti: *“fonti che richiedono importanti ammodernamenti vengono provvisoriamente poste in stato di attesa. Se, come proposto, le zone di protezione verranno preservate, potranno essere riattivate in futuro”*.

A chi spetta la decisione di includere o escludere una fonte locale dalla rete ARM (nel caso specifico, chi ha deciso o deciderà di escludere il Pozzo Polenta, e quando)?

Su quali basi avviene questa decisione? Ci si basa sui dati forniti dai Municipi o anche su altri tipi di valutazione?

- Per quale motivo si è ammesso e si continua ad ammettere la presenza della stazione di benzina della ECSA SA in zona S3?

Le *Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee*, alla base del regolamento delle zone di protezione, lo vietano (p. 71). La Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (KVU/CCE/CCA) ha elaborato una scheda specifica che afferma esplicitamente che: “Nelle zone di protezione delle acque sotterranee tutte le

stazioni di rifornimento senza eccezione devono essere poste fuori uso e smantellate. Se il sedime è inquinato, si devono applicare le disposizioni dell'Ordinanza su siti contaminati" (v. allegato per informazioni più dettagliate).

Chi ha concesso la messa in esercizio di questa stazione di benzina? In che data? Si trovava già in zona S3? In caso contrario, quando è venuta a trovarsi in zona S3?

Facciamo osservare che tocca al proprietario della captazione allestire e applicare il regolamento delle zone di protezione: cosa ha intrapreso il Municipio in questo senso?

- Il Catasto cantonale dei siti inquinati o potenzialmente tali segnala una stazione di servizio privata anche all'interno del Palazzo Falconi, con inizio attività nel 1971 e ancora in funzione. Il palazzo si situa (in contrasto al regolamento) a cavallo delle zone S2 e S3. Il Municipio è al corrente di questa situazione? E' già intervenuto o intende intervenire?
- Quali sarebbero le conseguenze a livello pianificatorio dello stralcio delle zone di protezione susseguente alla chiusura del pozzo? Il Municipio condivide l'auspicio giunto da più parti di preservare la zona verde per rispondere al *principio di compensazione* previsto dal Piano Direttore Cantonale, che sollecita la "preservazione o maggior limitazione in un'altra area o settore ambientale, se risulta oggettivamente impossibile rientrare nei limiti di legge e la situazione è compromessa" (schede V1 e R8)? Oppure è intenzionato a rendere tutta l'area artigianale-commerciale? Vi sono già dei progetti o delle domande di costruzione per strutture di questo tipo da insediare nelle attuali zone di protezione? Le nuove normative della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) entrate in vigore nel 2014 prevedono una riduzione delle zone edificabili sovradimensionate e una moratoria di 5 anni per la creazione di nuove aree edificabili. Attualmente il piano delle zone di Morbio Inferiore definisce la zona S2 come zona di pianificazione: considerata la moratoria, non dovrebbe essere possibile trasformarla in zona edificabile fino al 2019. Il Municipio lo conferma?
- Nel Consuntivo 2015 si afferma che *"il recente insediamento nel comune di diverse nuove attività del settore terziario ... potrà portare a una significativa crescita del gettito delle persone giuridiche. Questa circostanza deve far riflettere sul potenziale di sviluppo ancora presente nella zona Serfontana e sulla conseguente importanza di portare a termine lo studio pianificatorio in corso per questo comparto"*. Questo significa che lo sviluppo della zona è pensato solo a fini economici, e non in funzione della qualità di vita della popolazione che vi vive e dell'ambiente? Non ritiene il Municipio che, dopo il danno ambientale subito, il cittadino meriterebbe un altro tipo di risarcimento? È cronaca di tutti i giorni il fatto che diverse ditte si insediano nella regione per poi chiudere dopo qualche anno. Ai Municipi che, ingolositi da prospettive economiche, hanno favorito questi insediamenti rimangono costruzioni e capannoni dismessi e uno sfregio al territorio. È stata valutata la possibilità che le ambizioni di tipo esclusivamente economico possano anche essere controproducenti vista la scarsità di terreni liberi rimasti e l'elevato grado di inquinamento presente nel Mendrisiotto?

- Ci risulta che la pianificazione del comparto Serfontana-Bisio è all'esame del Dipartimento del territorio.
Quali sono i punti salienti per quanto riguarda la zona Serfontana e il Pozzo Polenta?
Il documento inviato al Dipartimento è consultabile? In caso contrario, quando lo sarà?
Il Consiglio comunale verrà messo al corrente della risposta del Dipartimento, una volta ricevuta dal Municipio?
- Se il Municipio dovesse persistere nell'intenzione di chiudere il pozzo di captazione, quale sarà l'iter da seguire prima di inoltrare formale richiesta al Cantone?
Dovrà prima sottoporre questa proposta all'approvazione del Consiglio Comunale?
- In data 20 aprile 2015 un'interpellanza della Commissione della gestione chiedeva lumi sulla vicenda del Pozzo Polenta, avendo saputo per caso della prescrizione allora imminente. Purtroppo il Municipio non aveva ritenuto necessario informare prima il Consiglio comunale di questa ingloriosa fine della procedura penale e delle sue implicazioni.
In data 17 maggio 2016 la stampa rivela l'avvio dell'indagine amministrativa (avvenuto verosimilmente già da alcuni mesi). Il Consiglio comunale, riunitosi prima delle elezioni e subito dopo, non è ne stato informato.
Il Municipio non ritiene che, soprattutto in caso di sviluppi così determinanti, sarebbe opportuno aggiornare in modo automatico e tempestivo il Consiglio comunale, così da favorire un clima di trasparenza e di comunicazione che ci sembra fondamentale per una proficua collaborazione tra i due organi della nostra democrazia?

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dare a questo scritto.

Distinti saluti

Per l'Unità socialista e Morbio Verde

Dafne Mombelli
consigliera comunale US



Paola Sciolti
consigliera comunale Morbio Verde



Allegati

- Risposta del Consiglio di Stato del 30 settembre 2015 all'interrogazione "Inquinamento Pozzo Polenta" di Ivo Durisch e confirmatari del 31 maggio 2015
- Articolo del *Corriere del Ticino* del 17.5.2016
- KVU/CCE/CCA, Scheda *Impianti esistenti nelle zone di protezione: modifica delle zone e dei settori di protezione*, marzo 2010

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Ivo Durisch
e cofirmatari
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 31 maggio 2015 n. 54.15 Inquinamento del pozzo Polenta

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 31 maggio 2015 con la richiesta di spiegazioni in relazione all'inquinamento del pozzo Polenta.

Il 21 luglio 2008 si è riscontrato l'inquinamento da idrocarburi della falda freatica che alimentava il pozzo di captazione dell'acqua potabile del Comune di Morbio Inferiore (denominato Pozzo Polenta), che ha comportato la sua chiusura.

Le indagini effettuate hanno permesso di appurare che l'inquinamento proviene dalla vicina stazione di servizio situata in territorio di Balerna. Allo stesso tempo le indagini svolte fino ad oggi nell'ambito del procedimento penale non hanno invece ancora permesso di stabilire formalmente l'esatta causa dell'inquinamento.

1. Il Consiglio di Stato è al corrente della situazione e come la valuta?

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio (DT) e per esso della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), ha seguito con attenzione l'evolversi della situazione. L'eventuale prescrizione della procedura penale non preclude il risanamento dell'area inquinata. Ad ogni modo i servizi si sono sempre mossi applicando con fermezza le norme ambientali e introducendo da subito i provvedimenti necessari a contenere e a risanare l'inquinamento.

2. Il Consiglio di Stato è intenzionato a intervenire - se sì, come - nell'ottica del risanamento del sito inquinato?

Concretamente sono già stati messi in atto diversi provvedimenti, mentre altri dovranno essere predisposti con l'obiettivo di ripristinare una situazione ambientalmente conforme e sostenibile, come stabilito dalle normative in materia.

In effetti la procedura amministrativa tendente al risanamento ha preso inizio immediatamente dopo la scoperta dell'inquinamento. In tale contesto una delle prime misure adottate (in via d'urgenza) è stata l'installazione di un sistema di pompaggio, che è tutt'ora in funzione e che ha già permesso di estrarre un quantitativo di sostanze inquinanti (MTBE, un additivo della benzina verde) corrispondenti a circa 10'000 litri di benzina.

Considerate le difficoltà rilevate in ambito penale, già nel 2012 i competenti servizi cantonali hanno deciso di non attendere gli esiti dell'inchiesta condotta dal Ministero pubblico (come invece avrebbe imposto la prassi) e di procedere autonomamente dal profilo amministrativo.

Per la stazione di servizio in oggetto era già stata eseguita un'indagine preliminare ai sensi dell'Ordinanza sui siti inquinati (OSiti) nel 2001. Le indagini tecniche effettuate nell'ambito del procedimento penale hanno permesso fornire ulteriori informazioni relative all'inquinamento del 2008 e confermare che la provenienza dell'inquinamento è da ricondurre alla vicina stazione di servizio, anche se non hanno permesso di stabilire con certezza l'esatta causa.

Il Dipartimento del territorio ha dunque richiesto al proprietario del fondo di eseguire un'indagine dettagliata con lo scopo di valutare gli obiettivi e l'urgenza del risanamento, ritenuto che, il proprietario del fondo stesso e il gestore della stazione di benzina non erano riusciti a trovare un accordo per la sua esecuzione. Tale ordine è stato impugnato, senza successo, davanti a varie istanze giudiziarie ed è cresciuto in giudicato alla fine dello scorso anno.

In seguito alla crescita in giudicato di tale decisione, la SPAAS ha preso contatto con il proprietario, richiedendo l'inoltro di un capitolato d'onori per l'indagine dettagliata. Tale capitolato è stato inoltrato il 22.12.2014 e preavvisato favorevolmente il 14.01.2015, con l'invito a voler presentare i risultati della prima fase dell'indagine dettagliata entro il 28.02.2015.

I lavori di indagine dettagliata non sono però fino ad oggi stati eseguiti, in quanto il gestore della stazione di servizio ha ostacolato l'accesso alla stessa ed ha inoltrato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.

In data 10.06.2015 la SPAAS ha sollecitato nuovamente il proprietario a voler procedere con i lavori di indagine dettagliata e a presentare i risultati della prima fase dell'indagine entro il 31.07.2015. Considerato il perdurare della situazione di stallo, il 27.8.15 il DT ha diffidato lo stesso proprietario ad adempiere, entro il 15.10.15 a quanto stabilito nelle precedenti decisioni. In caso contrario la SPAAS sarà autorizzata ad agire in via sostitutiva.

Gli oneri della procedura amministrativa, finora anticipati dalla proprietaria del fondo, saranno in ogni caso integralmente posti a carico dei responsabili (perturbatore per comportamento) mediante un'apposita decisione.

In mancanza dei risultati dell'indagine di dettaglio, è al momento difficile prevedere con esattezza i tempi di conclusione del risanamento. In ogni caso da parte del Consiglio di Stato vi è la ferma volontà di portare a termine i lavori al più presto.

3. Il Consiglio di Stato ritiene verosimile il ripristino della fonte di captazione? Se sì, con che tempistica?

Il Comune di Morbio Inferiore gode di un diritto preesistente per la captazione d'acqua dal Pozzo Polenta di 1500 L/min, il cui Piano di Protezione delle acque sotterranee (PPAS) è stato approvato dal Consiglio di Stato il 25 ottobre 1972 (risoluzione nr. 10183). In base al PPAS tuttora in vigore la Stazione di benzina origine dell'inquinamento si situa in zona S3, la meno restrittiva, nella quale sono ancora permesse determinate attività e costruzioni (vedi risposta alla domanda 6).

A norma di legge, compete al proprietario della captazione eliminare ed evitare i conflitti con il PPAS. Si rileva inoltre che le zone di protezione sono riprese a Piano regolatore, in quanto in determinati casi possono costituire un importante vincolo all'edificazione.

A partire del 1998, in seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza federale sulla protezione della acque (OPAc) e delle relative norme per le zone di protezione, i proprietari di captazioni per acqua potabile hanno dovuto rivalutare la protezione delle proprie fonti, aggiornando il PPAS.

La revisione del PPAS del Pozzo Polenta era stato suo tempo richiesta dalla SPAAS. Gli studi eseguiti nel 2002, e approvati dal profilo tecnico nel 2003, avevano tuttavia evidenziato come la nuova zona S2 (dove vige di principio il divieto di costruzione) avrebbe interessato la zona edificabile e già edificata del Comune, creando in questo modo nuovi conflitti e limitazioni d'uso.

Di fatto, a prescindere dalla presenza di inquinanti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo dovute all'inquinamento del 2008, l'utilizzo nelle modalità attuali del Pozzo Polenta è poco sostenibile e comporta dei rischi dati dalla presenza di attività non conformi alle zone di protezione del pozzo, che mettono a rischio permanentemente la captazione e conseguentemente l'approvvigionamento in acqua potabile del Comune.

Conseguentemente, la variante del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico del Mendrisiotto (PCAI-M 2014), adottata il 29 aprile 2014, prevede che il Comune di Morbio Inferiore sia alimentato tramite il collegamento alla futura stazione di consegna ARM di Chiasso. Il collegamento con la rete di Chiasso è già stato realizzato e autorizzato tramite risoluzione di inizio anticipato dei lavori del 8 luglio 2009 (n. 3527). Fino al completamento della tappa a lago del PCAI-M 2014, l'acqua fornita da Chiasso continuerà ad essere captata dal pozzo Prà Tiro e dalle sorgenti Rovagina.

Nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui il Municipio decidesse di mantenere l'uso potabile del pozzo nelle modalità attuali, dovrebbe aggiornare e mettere in vigore il PPAS, con tutte le conseguenze del caso sulle proprietà private che rientrerebbero in zona S2 e, coordinatamente, richiedere una concessione per un quantitativo di acqua da captare e per scopi di approvvigionamento (ad esempio solo a fini industriali o di riserva) che tengano conto dei rischi presenti e delle pressioni delle varie attività esercitate nell'area a contatto con il pozzo. Di fatto, considerate le difficoltà oggettive nel rendere conformi le zone di protezione al diritto federale in materia, occorrerebbe ridefinire sia tecnicamente che formalmente le condizioni e le finalità di captazione.

Il Municipio di Morbio Inferiore ha comunque più volte espresso l'intenzione di voler rinunciare all'uso potabile del Pozzo Polenta. Sino alla loro revoca, le esistenti zone di protezione rimarranno comunque in vigore esplicitando i vincoli previsti.

Nel giugno 2015 il Municipio Morbio Inferiore, unitamente al Municipio di Balerna, ha inoltrato al DT per esame preliminare una variante di Piano regolatore concernente il comprensorio di Serfontana-Bisio, nel quale è pure ubicato il Pozzo Polenta. Il tema delle zone di protezione, attualmente inserite nel PR di Morbio Inferiore, non è affrontato negli atti che sono stati sottoposti per esame preliminare, benché si muti la destinazione d'uso (in zona artigianale-commerciale) delle aree situate in zona S2. Pur non essendoci indicazioni formalmente chiare in merito, il Municipio di Morbio Inferiore sembra ad ogni buon conto orientato all'abbandono del pozzo.

In ultima analisi, non possiamo che ribadire che, in ragione di quanto precede, sia la scelta della destinazione futura del pozzo, sia la relativa tempistica d'attuazione, spettano al Comune di Morbio Inferiore.

4. Quali saranno i costi ipotizzabili e chi li pagherà in assenza di una chiara responsabilità dei fatti?

Per quanto concerne i costi degli interventi di risanamento non è ancora possibile pronunciarsi, visto che le informazioni a disposizione riguardanti l'estensione dell'inquinamento non sono complete. Solamente quando saranno a disposizione i risultati dell'indagine dettagliata potranno essere stabiliti gli obiettivi, le modalità e i costi del risanamento.

Di regola l'esecuzione dei provvedimenti di indagine, di sorveglianza e di risanamento spetta al titolare del sito inquinato. In un primo tempo egli deve altresì finanziare tali provvedimenti e, se non è l'autore dell'inquinamento, egli ha la possibilità di chiedere all'autorità competente - nel caso concreto il Dipartimento del territorio - di emanare una decisione sulla ripartizione dei costi. Tale ripartizione è retta dall'art. 32d LPAmb, secondo il quale, chi ha causato i provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati, ne assume le spese.

A questo scopo le indagini sul sito saranno determinanti: Esse comporteranno una verifica dell'entità e dell'estensione dell'inquinamento nonché del tipo esatto di prodotto inquinante (quale tipo di benzina), permettendo di identificare il perturbatore per comportamento, al quale - nell'ambito di un'eventuale decisione di ripartizione delle spese - potranno essere addossati la maggior parte dei costi di risanamento. Il Cantone subentrerebbe nell'assunzione dei costi unicamente per la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.

5. Nel caso la fonte non dovesse più venir ripristinata a scopi potabili, con che procedura se ne deciderà lo stralcio?

La procedura di stralcio delle zone di protezione segue il percorso inverso dell'iter di approvazione. Una volta ricevuta formale richiesta da parte del Municipio di Morbio Inferiore, lo scrivente Consiglio potrà se del caso decretare l'abrogazione dei PPAS del Pozzo Polenta attualmente in vigore e lo stralcio delle zone di protezione S1, S2 e S3. In tal caso verrebbero a cadere le relative restrizioni fondiarie legate a queste zone di protezione. Il Comune notificherebbe lo stralcio e quindi lo sgravio dai vincoli ai proprietari dei fondi situati all'interno delle zone di protezione e il Piano Regolatore potrebbe essere aggiornato di conseguenza. Il piano dei settori di protezione delle acque, per contro, verrebbe modificato d'ufficio.

6. In questi anni sono state inoltrate domande di costruzione che non hanno potuto essere accettate perché al momento esistono delle zone di protezione delle acque, zone che dopo l'eventuale chiusura del pozzo non esisteranno più?

L'allegato 4, cifra 221 dell'OPAc elenca impianti e attività che non sono ammessi all'interno della zona di protezione delle acque sotterranee S3. Si ricorda in particolare che non sono ammesse aziende industriali o artigianali (se vi è una minaccia per le acque sotterranee), l'infiltrazione di acque di scarico o impianti che sottraggono o restituiscono calore. È per contro consentita l'edificazione di stabili abitativi, conformemente a quanto previsto dal Piano Regolatore. Nel settore S2 è infine di principio vietata la costruzione di edifici ed impianti (OPAc, all. 4, cfr. 222); l'autorità può concedere deroghe per motivi importanti se può essere esclusa una minaccia alla sfruttamento dell'acqua potabile.

A nostra conoscenza è stata presentata recentemente una domanda di costruzione in zona S3 concernente la posa di una sonda geotermica (DC 92072). L'ufficio tecnico comunale, applicando correttamente le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFAFP, 2004), ha rilasciato un preavviso positivo all'istanza in ragione della rinuncia all'utilizzo a fini potabili del Pozzo Polenta.

Una volta stralciate definitivamente le zone di protezione, l'area verrà classificata come territorio rimanente o eventualmente come settore di protezione delle acque sotterranee (Au), con vincoli meno restrittivi rispetto alla S3 (vedi all. 4 cfr. 211 OPAC).

L'elaborazione della presente risposta ha richiesto complessivamente 12 ore ai servizi coinvolti.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)

Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)

Ufficio giuridico, Servizi generali DT (dt-ug@ti.ch)



A-

A+

**Patrick Colombo**

Sul fronte penale, ormai, non c'è più niente da fare: calata la mannaia della prescrizione sul procedimento, la procuratrice pubblica Francesca Lanz deve compiere l'ultima formalità, la stesura del decreto di abbandono che metterà la parola fine ad un'inchiesta durata sette anni e conclusa con l'esito più beffardo ma per certi versi più scontato, ossia la mancata individuazione di un responsabile certo dell'inquinamento da idrocarburi del pozzo Polenta di Morbio Inferiore. Assodato che nessuno dovrà rispondere in sede penale di quanto scoperto nel 2008, cioè del riversamento nella falda freatica di migliaia di litri di carburante con conseguente messa fuori uso definitiva della fonte di captazione del paese valligiano, nei giorni scorsi è stato fatto un fondamentale passo avanti nella procedura amministrativa iniziata qualche mese fa sotto la regia del Dipartimento del territorio. Un iter che si spera possa condurre all'accertamento di natura e cause esatte della contaminazione, fermo restando che lo scopo principale è quello di definire gli interventi da eseguire per risanare completamente il suolo inquinato. Superate alcune resistenze relative alla completezza delle indagini da espletare e al profilo degli esperti cui affidare le stesse - rimostranze sollevate in particolare dai vertici della ditta Centonze, coinvolti nella vicenda quali gestori della stazione di servizio del Centro Breggia di Balerna, luogo dal quale, stando agli atti dell'inchiesta penale finita in archivio, era partito l'inquinamento - è finalmente stato individuato lo studio specialistico che dovrà assicurare i necessari approfondimenti tecnici. Le parti hanno trovato una convergenza attorno al nome di un'impresa confederata, la Geotest AG. Sarà quest'azienda di consolidata esperienza nel campo delle indagini ambientali e su siti inquinati a curare le verifiche utili a risalire al tipo di inquinamento, alla sua estensione e alla sua origine sia spaziale sia temporale. Primo passo che dovranno compiere i periti sarà quello di allestire il capitolato d'oneri, in sostanza l'elenco di analisi da svolgere per dare risposte ai quesiti sul tavolo. Il documento dovrebbe essere consegnato entro giugno alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, che poi, sentite le parti, formalizzerà l'incarico alla Geotest e dare il via alle nuove indagini. Prima di entrare in azione con sondaggi sul luogo dell'inquinamento, i tecnici dovranno studiare la ponderosa mole di atti che compone il dossier degli accertamenti sinora eseguiti dai vari esperti incaricati di risalire ai motivi dell'infiltrazione di benzina. Spettatore interessato è il Municipio di Morbio Inferiore, che, preso atto del risultato dell'inchiesta penale, auspica di ottenere riscontri da far valere nei negoziati avviati con gli imprenditori attivi alla stazione di servizio del Centro Breggia. Obiettivo delle autorità comunali è ricevere un indennizzo che copra almeno una parte del danno - si parla di circa 2,5 milioni di franchi - patito con l'indisponibilità del pozzo, il conseguente acquisto dell'acqua potabile da Chiasso e Balerna e le spese legali sostenute.



SCHEDA

IMPIANTI ESISTENTI NELLE ZONE DI PROTEZIONE; MODIFICA DELLE ZONE E DEI SETTORI DI PROTEZIONE

MARZO 2010

Interpretazione

In virtù dell'art. 31 cpv. 2 lettera b) dell'ordinanza sulla protezione delle acque, gli impianti esistenti che sono situati nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee che minacciano una captazione o una installazione d'alimentazione artificiale devono essere smantellati entro un termine ragionevole. Gli impianti di deposito di liquidi nocivi per le acque situati in queste zone costituiscono, in principio, un rischio per l'approvvigionamento di acqua potabile. Nella zona S3 di protezione delle acque sotterranee, solo gli impianti di deposito non interrati e che non oltrepassano una certa grandezza sono autorizzati.

Il campo di applicazione della presente scheda concerne gli impianti esistenti che sono situati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, così come gli impianti esistenti che vengono a trovarsi (cambiamento delle zone), in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un settore di protezione delle acque particolarmente minacciate.

Principi

Gli impianti esistenti che sono stati costruiti conformemente alle prescrizioni allora vigenti, non necessitano di adattamenti se, in seguito a un cambiamento delle zone, vengono a situarsi nei settori di protezione delle acque A_u , A_o , Z_u , Z_o , e ciò fintanto che sono in stato di funzionare e che non presentano un pericolo concreto di inquinare le acque.

Gli impianti esistenti non conformi alla zona nella quale si trovano devono essere valutati secondo i capitoli 4.3 e 4.4 delle istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee dell'UFAFP del 2004.

Se un impianto può essere risanato (cioè che esso é, dopo il risanamento, conforme alla zona), gli elementi dell'installazione devono soddisfare le disposizioni vigenti o si dovrebbero applicare le raccomandazioni del capitolo 4.3.2 delle istruzioni sopra menzionate.

Se un impianto esistente viene a trovarsi in una zona di protezione delle acque sotterranee, devono essere prese delle misure. Esso deve essere smantellato o almeno rispettare le disposizioni per i nuovi impianti situati nella zona contigua meno restrittiva.

Le disposizioni d'esecuzione cantonali e i regolamenti delle zone di protezione devono essere rispettati.

Esigenze minime per impianti di deposito esistenti situati nelle zone di protezione delle acque sotterranee

Impianti all'interno di stabili

Zona S1	Sopprimere
Zone S2 e S3	Sopprimere o risanare

Nella zona S2, il risanamento rappresenta solo una soluzione transitoria fino alla soppressione dell'impianto.

In occasione di un risanamento, gli impianti devono soddisfare le seguenti esigenze:

- ☞ la capacità dell'opera di protezione é pari al volume utile di tutti i serbatoi;
- ☞ l'opera di protezione in materia di origine minerale é munita di rivestimento;
- ☞ l'orifizio di riempimento si trova al di sopra dell'opera di protezione;
- ☞ la calotta della condotta compensatrice di pressione si trova sul serbatoio o, se la condotta compensatrice della pressione sfocia all'aria libera, il serbatoio é munito di una valvola di sovrappressione;
- ☞ le condotte di liquido sono visibili o sorvegliate;
- ☞ le condotte visibili presentano una pendenza in direzione dell'opera di protezione;
- ☞ le condotte in pressione visibili sono posate in un tubo di protezione;
- ☞ il serbatoio é protetto contro il sifonamento;
- ☞ diversi serbatoi sono separati idraulicamente gli uni dagli altri (p.es. distributore di sicurezza);
- ☞ gli impianti con un volume utile superiore a 30'000 litri dispongono di una piazzola di travaso;
- ☞ le vaschette sotto ai bruciatori o le stufe a nafta che sono alimentate da una condotta in pressione, così come sotto le pompe di trasferta, sono munite di una sonda di liquido.

Impianti interrati

Zone S1 e S2	Sopprimere
Zona S3	<ul style="list-style-type: none"> • I serbatoi di deposito a doppia parete possono rimanere in servizio fintanto che assicurano un grado di sicurezza come richiesto dalle tecniche ammesse in materia di protezione delle acque *). • I serbatoi di deposito a parete semplice non possono essere risanati (nessuna esecuzione di una doppia parete interna); tali installazioni devono essere messe fuori uso secondo le regole dell'arte al più tardi il 31 dicembre 2014.

*) Questi impianti devono soddisfare le seguenti esigenze:

- ☞ il serbatoio e le condotte di liquido sono a doppia parete e sorvegliate;
- ☞ il liquido testimone utilizzato per la sorveglianza dello spazio intermedio deve essere sostituito da un fluido testimone gassoso;
- ☞ il pozzetto del passo d'uomo è stagno;
- ☞ l'orifizio di riempimento si trova all'interno del pozzetto del passo d'uomo;
- ☞ il serbatoio è protetto contro il sifonamento.

Stazioni di rifornimento

Zone S1, S2 e S3	Sopprimere
------------------	------------

Nelle zone di protezione delle acque sotterranee, tutte le stazioni di rifornimento senza eccezione devono essere poste fuori uso e smantellate. Se il sedime é inquinato, si devono applicare le disposizioni dell'Ordinanza sui siti contaminati.

Piazzole di rifornimento di carburante diesel nelle aziende agricole

Zone S1 e S2	Sopprimere
Zona S3	Sopprimere o risanare

In occasione di un risanamento, gli impianti devono soddisfare la seguente esigenza:

piazzola di travaso stagna con separatore d'olio raccordato alla canalizzazione delle acque nere o alla fossa del letame.

Depositi di recipienti

Zone S1 e S2	Sopprimere
Zona S3	Sopprimere o risanare

Un risanamento è ammesso solo per i depositi di recipienti il cui volume utile totale è inferiore a 450 litri per opera di protezione o per i recipienti per l'olio combustibile e diesel destinati all'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende. Le installazioni devono soddisfare la seguente esigenza:

☞ la capacità dell'opera di protezione è pari al volume utile di tutti i recipienti.

Informazione ai detentori di impianti

I detentori di impianti, le cui installazioni devono essere soppresse o risanate, saranno orientati per iscritto della non conformità della loro installazione. Un termine ragionevole per lo smantellamento del loro impianto sarà concordato caso per caso con ogni detentore; lo stesso dipenderà dal rischio che presenta l'installazione. L'autorità di esecuzione competente ordinerà poi la messa fuori servizio dell'impianto. Per gli impianti realizzati illegalmente, non potranno essere concesse dilazioni.

Per gli impianti adibiti a deposito di olio combustibile, i detentori interessati devono essere informati tempestivamente che la loro installazione dovrà essere smantellata entro un ragionevole termine. Fino allo smantellamento dell'impianto di deposito bisognerà, se del caso, accordare un prolungamento del termine per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.